



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

ORDINANZA N° 19 /2012

DISCIPLINA PESCA E SBARCO DEL TONNO ROSSO (Thunnus thynnus)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

- VISTO** il Regolamento (CE) n°104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Regolamento n°1984/03 del Consiglio del 8 aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso, così come modificato dal Regolamento (UE) n° 640/2010 del 07.07.2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°869/04 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il Regolamento (CE) n°1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicative alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
- VISTO** il Regolamento n°1967/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°520/2007 del Consiglio del 07 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n°973/2001;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°643/2007 del Consiglio del 11 giugno 2007, che modifica il Regolamento (CE) n°41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Regolamento (CE) n°302/2009 del 06 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il Regolamento (CE) n°43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n°1559/2007;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica

- comune della pesca, nonché il connesso Regolamento (UE) n° 404/2011 della Commissione del 8 aprile 2011;
- VISTO** il Regolamento (UE) n°640/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, che istituisce, tra l'altro, un programma di documentazione delle catture di tonno rosso;
- VISTO** il Regolamento (UE) n° 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, la possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabile nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque UE;
- VISTO** il D.P.R. 02 ottobre 1968, n° 1693 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente la disciplina della pesca del tonno rosso;
- VISTA** la Circolare n°002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n°0007977 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento della Filiera Agricole ed Agroalimentari - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, avente ad oggetto "Operazioni di controllo e ispezioni nel settore della pesca del tonno rosso";
- VISTO** il dispaccio prot. n°0044010 in data 19.05.2009 del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso";
- VISTO** il dispaccio prot. n.0008391 in data 29.04.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg. (CE) 302/2009 che proroga la validità del dp. prot. n.0014152 del 05.05.2009;
- VISTA** la Circolare n°12780 del 15 giugno 2010 sulla pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso - Reg. (CE) n°302/2009, diramata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ;
- VISTA** la Circolare serie "Controllo pesca" n°001 "Programma Nazionale di Controllo del Tonno Rosso" edizione 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la Circolare n°16430 del 18 aprile 2011 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inerente le "Disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso" – anno 2011 ;
- VISTA** la Circolare n°45719 del 28 dicembre 2011 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inerente "Documento di cattura del tonno rosso (BCD) – Campagna di Pesca anno 2012;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09.01.2012, n° 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n° 96;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'art. 97 del D.P.R. 1639/1968;
- RITENUTO** opportuno e necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e controllo delle quantità di Tonno Rosso dalle unità da pesca che approdano nei porti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Molfetta, con riferimento anche alla corretta compilazione della documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato;

RENDE NOTO

che l'attività in materia di cattura e di pesca del Tonno Rosso e delle attività connesse, regolamentata in linea generale con puntuale normativa nazionale e comunitaria, elencata in premessa, per quanto riguarda specificatamente le operazioni di sbarco in banchina del

prodotto catturato, da effettuarsi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, è disciplinata dal seguente provvedimento.

ORDINA

Capo I Campo di Applicazione

Articolo 1 (Campo di applicazione e finalità provvedimento)

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella normativa citata in premessa, con particolare riguardo al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da produrre da parte dei produttori all'atto dello sbarco di esemplari di tonno rosso (*Thunnus thynnus*).

Capo II Pesca professionale del Tonno Rosso

Articolo 2 (Periodi di divieto della pesca)

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 302/2009 la pesca del tonno rosso è vietata, salvo anticipata interruzione, nel periodo:

- **dal 01 giugno al 31 dicembre** per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri;
- **dal 15 giugno al 15 aprile** per navi da cattura con reti a "circuizione";
- **dal 15 ottobre al 15 giugno** per tonniere con lenza a canna e imbarcazioni con lenza trainata.

Articolo 2 (Porti designati allo sbarco del tonno rosso)

La normativa nazionale, in premessa elencata, individua nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta i seguenti **PORTI DESIGNATI**:

- **Molfetta,**
- **Trani,**
- **Bisceglie,**

in maniera continuativa nelle 24 ore giornaliere.

Articolo 3 (Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

Il Comandante, o suo mandatario, dell'unità da pesca all'uopo autorizzata, che intende effettuare le operazioni di sbarco del tonno rosso nella giurisdizione del Compartimento, ha l'obbligo di pre-notifica alla competente Autorità Marittima secondo le seguenti modalità:

1. PRENOTIFICA DI SBARCO: almeno 4 ore prima dello sbarco;

2. PRENOTIFICA DI TRASFERIMENTO: prima dell'inizio dell'operazione;
3. PRENOTIFICA DI TRASBORDO RICEVENTE: 48 ore prima dell'E.T.A. (rappr. Unità ricevente);
4. INFORMAZIONE DI TRASBORDO CEDENTE: prima dell'inizio operazione;
5. PRENOTIFICA INGABBIAMENTO 4 ore prima delle operazioni.

Tali pre-notifiche, effettuate mediante il format in *Allegato 1*, dovranno contenere le informazioni relative alla casistica di che trattasi e dovranno pervenire all'Autorità Marittima del Porto designato mediante fax ovvero posta elettronica:

- Capitaneria di Porto di Molfetta fax n° 0803971727 e-mail: molfetta@guardiacostiera.it;
- Ufficio Locale Marittimo di Trani fax n° 0883583763 e-mail: trani@guardiacostiera.it;
- Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie fax n° 0803921612 e-mail: bisceglie@guardiacostiera.it.

È assolutamente vietato dare inizio alle operazioni di sbarco in assenza in banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima.

E' vietato effettuare operazione di trasbordo di tonno rosso in mare nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo a norma dell'art. 23 del Regolamento (CE) n° 302/209.

Articolo 4 (Taglia minima)

La taglia minima per il tonno rosso catturato nel Mediterraneo e nell'Atlantico Orientale è di 30 Kg. o 115 cm. come previsto dall'art. 9 comma 1 del Regolamento (CE) n° 302/2009.

Qualora il tonno rosso sia catturato nel mare Adriatico, e per soli fini dell'allevamento, la taglia minima è di 8 Kg o 75 cm. Analogamente la stessa taglia minima si applica nell'ambito delle catture della pesca costiera artigianale del pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

Articolo 5 (Catture accidentali e catture accessorie)

Gli armatori/comandanti delle unità da pesca professionale non munite del Permesso di Pesca Speciale per la cattura del tonno rosso rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che catturano accidentalmente esemplari di tale specie ittica, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti al precedente articolo 3.

La cattura annua accidentale di tonno rosso non può superare i 750 Kg. per nave, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000.

Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso **superiori al 5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numeri di esemplari.

Alle catture accidentali e/o accessorie di tonno rosso, si applicano gli articoli 17, 18, 21, 23 e 34 del Regolamento (CE) n°302/2009, in merito a Porti designati, registrazione nel giornale di bordo, sbarchi e trasbordo, nonché tutte le previsioni di cui al successivo articolo 8 della presente ordinanza.

Articolo 6 (Punti di sbarco)

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta è consentito lo sbarco dei prodotti catturati esclusivamente nei porti designati di Molfetta, Trani e Bisceglie.

Per il porto di Molfetta lo sbarco è consentito presso la Banchina 4 Molo Foraneo, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Per il porto di Trani lo sbarco è consentito presso la Banchina S. Teresa, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Per il porto di Bisceglie lo sbarco è consentito presso il Molo di Levante previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Per contingenti motivi, l'Autorità Marittima potrà, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, assegnare temporaneamente un'altra banchina ove poter procedere alle operazioni di sbarco del prodotto pescato.

Articolo 7 (Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dello sbarco, a cura del Comandante dell'Unità, dovrà essere consegnata al personale dell'Autorità Marittima, preposto al controllo delle operazioni, la sottoelencata documentazione:

1. Copia del giornale di bordo (**log book "Modello Atlantico UE"**), debitamente compilato nei campi previsti quali obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco; qualora l'unità fosse dotata di documento log-book mediterraneo unitamente a copia del giornale di bordo, dovrà essere presentata apposita dichiarazione di sbarco mediante il format in *Allegato 2 (Reg. CE 404/2011 titolo III)*.
2. Il B.C.D. (*Blue fin tuna Catch Document*) debitamente compilato e da esibire successivamente presso le competenti Autorità Marittime o Camera di Commercio ai fini della validazione da parte del personale designato.
3. Copia del Documento di trasporto relativa alla consegna del pescato al vettore.
4. Copia della nota di vendita.

Nel caso in cui il Comandante dell'unità dichiari che il prodotto sbarcato è proveniente da più unità, la documentazione di cui al punto 1 e 3, dovrà essere presentata per ogni singola unità, che ha effettuato la cattura.

Articolo 8 (Obblighi relativi alle norme igienico- sanitarie)

Al fine di garantire che durante la fase di sbarco del tonno rosso catturato, presso le banchine, per il successivo carico sui vettori stradali, siano rispettate tutte le norme in materia igienico- sanitaria vigenti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, si dovrà:

1. adottare ogni accorgimento necessario per evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature idonee, e/o di manipolazioni, conformi a criteri d'igiene e salubrit ;
2. trasportare il prodotto catturato, con mezzi/veicoli allo scopo autorizzati, che dovranno essere muniti della prescritta documentazione di trasporto;
3. sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina, l'unica operazione consentita   il trasbordo del prodotto dal motopesca all'autoveicolo idoneo al trasporto;
4. al termine delle operazioni di sbarco del prodotto, dovr  essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzata a tale scopo.

E' vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonch  l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli Ufficiali e Agenti di P.G..

Articolo 9 (Trasbordo)

Le attivit  di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

Tale operazione devono essere effettuate solo nel porto designato di cui all'art. 6 e previa formale autorizzazione da parte del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il comandante del motopesca sul quale saranno imbarcati i tonni rossi, con 48 ore di anticipo sull'ora di previsto arrivo in porto, dovr  trasmettere al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per conoscenza all'Autorit  Marittima, la richiesta di autorizzazione al trasbordo, riportante i seguenti dati cos  come previsto dall'art. 23 del Regolamento (CE) n 302/2009 del 15 aprile 2009:

1. E.T.A (Ora previsto arrivo in porto);
2. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
3. Informazioni relative alla zona di cattura;
4. Nome e numero di iscrizione ICCAT della nave che consegna il tonno rosso;
5. Nome e numero di iscrizione ICCAT della nave ricevente il tonno rosso;
6. Quantitativo di tonno rosso da trasbordare.

Le operazioni di trasbordo non potranno iniziare senza la prevista Autorizzazione.

Capo III Pesca sportiva e ricreativa

Articolo 10 (Norme di comportamento e adempimenti amministrativi)

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso   consentita esclusivamente nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Ai sensi dell'art.17 del Reg.(CE) 1967/2006, è **vietata la cattura** del tonno rosso ma anche del pesce spada (*xiphias gladius*), del tonno alalunga (*thunnus alalunga*) e di tutte le specie altamente migratorie, **mediante l'uso di palangari**.

I pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare, nell'ambito di questo Compartimento marittimo, la pesca del tonno rosso, dovranno presentare a questa Capitaneria di Porto apposita dichiarazione, in duplice copia e in carta semplice, relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto, secondo il format *Allegato 3*.

La predetta comunicazione, munita del nulla-osta da parte di questa Autorità Marittima, consente lo svolgimento dell'attività su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Il suddetto nulla-osta, rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla competente Capitaneria di Porto.

Inoltre, la suddetta comunicazione, munita del nulla-osta, ha validità triennale, limitatamente al periodo tra il **16 giugno e il 14 ottobre**.

Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

La validità delle autorizzazioni già rilasciate per la campagna 2010 è automaticamente estesa a tre anni dalla data del rilascio.

Nell'ambito della pesca sportiva e/o ricreativa e' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno.

Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

La taglia minima per il tonno rosso catturato nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm e, pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero.

Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Reg. (CE) n.302/2009.

Ai sensi del Reg. (CE) n.520/2007, il tonno rosso si misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza alla forca), come indicato nell'allegato 3bis alla presente Ordinanza.

Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla **pesca ricreativa e sportiva** possono essere sbarcati esclusivamente nei porti del Compartimento Marittimo di Molfetta con obbligo, da parte dei conduttori delle unità da diporto, di comunicare, **almeno 2 ore prima**, dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, Cellulare, fax, mail, etc.), la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del Porto di sbarco.

Entro 24 ore dallo sbarco, inoltre, deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura utilizzando il format *allegato 4*.

E' vietata, altresì, la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della **Pesca Sportiva e Ricreativa**.

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, commesse con unità da diporto in possesso del previsto nulla-osta saranno punite, come previsto nel successivo articolo 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 Euro a 3.000,00 euro, come previsto dall'articolo 11 comma 4 del Decreto Legislativo n° 04 del 09.01.2012.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 11 (Obblighi relativi allo sbarco)

E' fatto divieto di tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari catturati prima dell'approdo nei porti designati, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli ufficiali ed agenti di P.G..

Articolo 12 (Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n° 4 del 09.01.2012. Per quanto non previsto dal Piano Pluriennale di ricostruzione della specie ittiche di cui al Regolamento (CE) n° 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 si applica la presente Ordinanza, l'inosservanza della quale è punibile ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ed ove ricorra dall'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 13 (Disposizioni finali)


Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità della stessa verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e degli Uffici dipendenti, l'inclusione nella pagina Ordinanze, del sito istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it, previa opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Molfetta, li 11.04.12.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro DUCCI



**FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA
(Sbarrare la voce che interessa)**

° OPERAZIONI DI SBARCO (nel porto designato di Molfetta/Trani/Bisceglie)

Nome nave N° d'iscrizione N° ICCAT

Orario previsto arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat./Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

° OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

Nome nave N° d'iscrizione N° ICCAT

Nome rimorchiatore N° gabbie..... N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato da trasferire		Zona in cui deve avvenire il trasferimento (Lat./Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

° OPERAZIONI DI TRASBORDO (nel porto designato di Molfetta/Trani/Bisceglie)

Nome nave ricevente N° d'iscrizione N° ICCAT

Nome nave trasbordante N° di iscrizione..... N° ICCAT

Orario previsto arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat./Long.)
	Kg.	N° di esemplari	
	Quantitativo da trasbordare		Zona in cui deve sono avvenute le catture (Lat./Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

Data _____

**IL COMANDANTE DELL'UNITA'
(O SUO MANDATARIO)**

Riservato all'Autorità..... Pervenuta il alle ore N° Raccolta Timbro e Firma

Alla _____

DICHIARAZIONE DI SBARCO / TRASBORDO

Nome della Nave _____

Numero di iscrizione _____

Nominativo Internazionale _____

Nome del Comandante _____

Indirizzo _____

Data ed ora di sbarco/trasbordo _____

Divisione CIEM/COPACE/ CGPM Zona NAFO		Zona di Pesca Paesi Terzi	DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO in Kg o Unità utilizzata											
			Codice Attrezzo	Quantitativo	Peso									
Presentazione del pescato														
Quantitativi														
Presentazione del pescato														
Quantitativi														
Presentazione del pescato														
Quantitativi														

Firma del Comandante/Mandatario

Eventuale Nome e Indirizzo del Mandatario: _____

ALL' AUTORITA' MARITTIMA DI _____

Articoli 12 e 13 del Reg. CE n°302/2009

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ () il _____ e residente a _____ () alla Via/Piazza _____ n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante / imbarcazione / nave da diporto denominato/a _____, avente matricola _____ iscritta al numero _____ dei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto / Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di lunghezza f.t. pari a mt. _____, di colore _____, munita di motore entroporto/fuoribordo marca _____ matr. _____ potenza _____ Kw/Hp di stanza nel porto di _____ presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

A tal fine allega:


- o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto compreso certificato assicurativo;
- o fotocopia del documento di identità tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.;
- nella pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Reg. CE n°302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, etc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento o interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la cattura del tonno rosso e delle altre specie altamente migratorie (pesce spada, tonno alalunga, etc.) con l'impiego di palangari;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pesca nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA
NULLA-OSTA N° _____ / _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____
Timbro dell'Ufficio e Firma



PESCA RICREATIVA/SPORTIVA

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

(Reg. (CE) n° 302/2009)

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto: _____;

Nominativo del comandante: _____;

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____;

All'Ufficio di: _____;

Porto di sbarco _____;

Data della cattura	Quantitativi catturati KG.	Numero di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1		

Data _____

Firma del Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

La dichiarazione di cattura del tonno rosso deve essere presentata o trasmessa entro 24 ore dallo sbarco all'Autorità marittima del porto di sbarco.

Almeno due ore prima dell'ingresso in porto, è fatto obbligo comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, mail, etc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco ovvero a quella più vicina.